



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VII, VIII, I, II e IV
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Disegno di legge “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di Bonifica” Reg. Gen. 573

ad iniziativa della Giunta regionale – Presidente Vincenzo De Luca

Pervenuta in data 29 agosto 2018 tramite PEC ed acquisita al protocollo in pari data

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

VISTO l'articolo 54, comma 4 dello Statuto

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto
I, II e IV Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 04 SET. 2018

IL PRESIDENTE

Deliberazione N.

DdL.540**Assessore****Presidente Vincenzo De Luca**

DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 07	03

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **07/08/2018**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Approvazione del disegno di legge avente a oggetto "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di Bonifica" (con allegati).

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Ettore	CINQUE	
4)	”	Bruno	DISCEPOLO	
5)	”	Valeria	FASCIONE	
6)	”	Lucia	FORTINI	
7)	”	Antonio	MARCHIELLO	
8)	”	Chiara	MARCIANI	
9)	”	Corrado	MATERA	
10)	”	Sonia	PALMERI	
11)	”	Franco	ROBERTI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) che con legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 e ss.mm.ii. è stata approvata la disciplina in materia di bonifica integrale;
- b) che con l'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è stato stabilito che le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture;
- c) che nella seduta del 18 settembre 2008, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'intesa con cui sono stati definiti i criteri per il riordino dei Consorzi di Bonifica;

PREMESSO ALTRESI' che con deliberazione n. 455 dell'11/07/2018 la Giunta regionale ha dato avvio al procedimento legislativo per il riordino dei Consorzi di Bonifica, dando mandato alla Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali di formalizzare, nel termine di giorni quindici, sentiti, per quanto di competenza, l'Ufficio legislativo del Presidente e la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, il disegno di legge avente a oggetto "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di Bonifica*", nel rispetto dei seguenti obiettivi strategici:

- disciplina delle attività di bonifica e di difesa del suolo, pianificazione, realizzazione e gestione degli interventi;
- riordino dei Consorzi di Bonifica mediante la definizione delle relative funzioni, la realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere, la vigilanza sulle opere di bonifica e la polizia idraulica nei comprensori, la protezione civile sia in fase di prevenzione che in fase emergenziale;
- disciplina degli oneri di bonifica e della contribuzione, del beneficio di bonifica e del regime degli scarichi nei canali consortili;
- disciplina dell'ordinamento consortile e del procedimento elettorale, della vigilanza e del controllo sugli atti, del controllo di gestione e delle disposizioni sul risparmio e sull'emergenza idrica;
- riordino territoriale e risanamento finanziario dei Consorzi di bonifica, anche mediante la disciplina della eventuale fusione dei Consorzi;

RILEVATO che la Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali ha predisposto il richiesto disegno di legge, rispettando gli obiettivi strategici assegnati;

SENTITO, per i profili di competenza, l'Ufficio legislativo;

ACQUISITO il parere della Direzione Generale per le Risorse finanziarie;

RITENUTO di dover approvare e proporre al Consiglio regionale il disegno di legge "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di Bonifica*", allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, in uno con la relazione illustrativa, la relazione tecnico-finanziaria, l'analisi di impatto della regolamentazione e l'analisi tecnico-normativa;

VISTI:

- a. il vigente Statuto regionale;
- b. la legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 e ss.mm.ii. – *Nuove norme in materia di bonifica integrale*;
- c. il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- d. l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 95/2018;
- e. la deliberazione della Giunta regionale n. 455 dell'11/07/2018;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di approvare e proporre al Consiglio regionale il disegno di legge “*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di Bonifica*”, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, in uno con la relazione illustrativa, la relazione tecnico-finanziaria, l'analisi di impatto della regolamentazione e l'analisi tecnico-normativa;
2. di inoltrare al Consiglio Regionale il presente provvedimento chiedendo la procedura abbreviata con dichiarazione di urgenza, ai sensi degli articoli 54 e 55 dello Statuto;
3. di trasmettere il presente atto al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio legislativo, alla Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, i lavori pubblici e la protezione civile, al Collegio dei revisori e all'ufficio competente per la pubblicazione sul portale istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.540	del	07/08/2018	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 07	03

OGGETTO :

Approvazione del disegno di legge avente a oggetto "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di Bonifica" (con allegati).

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE - <input type="checkbox"/> ASSESSORE - <input type="checkbox"/>		<i>Presidente Vincenzo De Luca</i>		<i>29/08/2018</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>dott. Diasco Filippo</i>		<i>29/08/2018</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>07/08/2018</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>29/08/2018</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40.1 : Gabinetto del Presidente
- 40.2 : Ufficio Legislativo
- 40.7 : Collegio dei Revisori dei Conti
- 50.6 : Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema
- 50.7 : DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
- 50.9 : DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE E DI RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Finalità

1. La Regione, in adesione ai principi europei di prevenzione, partecipazione e sussidiarietà nonché ai principi fondamentali delle leggi dello Stato, promuove e attua attraverso i Consorzi di bonifica, la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale e ambientale. In tale ambito l'attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e la difesa del suolo, la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente.
2. A tal fine, la presente legge adegua il regime di intervento dei Consorzi di bonifica e introduce una disciplina del settore conforme ai principi contenuti nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nell'articolo 27 del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito con Legge 28 febbraio 2008, n. 31 e nel conseguente Protocollo di intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, disciplinandone l'attività nel quadro della programmazione regionale, dei piani di sviluppo rurale e dei piani nazionali interessanti lo specifico settore.
3. La presente legge è inoltre finalizzata al riordino territoriale dei comprensori di bonifica, secondo quanto previsto all'articolo 2, alla riorganizzazione delle funzioni dei Consorzi, al risanamento finanziario dei medesimi.

Art. 2

Ridelimitazione dei comprensori di bonifica

1. Ai fini del riordino territoriale dei comprensori di bonifica la Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, propone al Consiglio regionale la revisione delle aree classificate di bonifica integrale, la modifica dei comprensori e la ridefinizione dei perimetri consortili.
2. La proposta della Giunta regionale di cui al comma 1 tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) idrografia del territorio;
 - b) difesa del suolo e problematiche idrauliche;
 - c) razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni dei Consorzi per garantirne economicità, efficienza ed efficacia.
3. Il Consiglio regionale adotta il provvedimento definitivo, previo parere della competente Commissione consiliare permanente, da rendersi ai sensi della legge regionale 24 ottobre

2005, n.17 (Disposizioni per la semplificazione del Procedimento Amministrativo).

Art. 3

Ambiti territoriali dei Consorzi di bonifica

1. Su ciascun comprensorio di bonifica, come delimitato ai sensi dell' articolo 2, opera un solo Consorzio di Bonifica.
2. Fino all'entrata in vigore della ridelimitazione di cui all'articolo 2, permangono i confini territoriali ed operativi dei Consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

ATTIVITÀ DI BONIFICA. PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI, REALIZZAZIONE E GESTIONE

Art. 4

Attività di bonifica e difesa del suolo

1. L'attività di bonifica consiste in un complesso di azioni e di interventi finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla provvista, utilizzazione e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo ed alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli.
2. Le attività di bonifica e difesa del suolo da realizzarsi nei comprensori di bonifica, sono dirette, fra l'altro:
 - a) alla regimentazione dei deflussi montani e collinari attraverso le opere pubbliche di bonifica e le opere private obbligatorie;
 - b) alla regolazione idraulica dei territori di pianura, alla regimentazione delle acque di monte ed allo scolo delle acque in eccesso per ridurre il rischio idraulico agli immobili e per salvaguardare l'integrità del territorio di competenza, attraverso il reticolo di bonifica;
 - c) alla provvista, alla razionale utilizzazione e distribuzione delle risorse idriche per fini produttivi ed ambientali, con specifico riguardo all'irrigazione e all'esercizio degli acquedotti rurali.

Art. 5

Piani comprensoriali di bonifica e di tutela del territorio

1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica i Consorzi di bonifica predispongono il Piano generale di bonifica e di tutela del territorio che, in coerenza con il Piano Territoriale Regionale, nonché con gli strumenti vigenti di programmazione regionale e con i vigenti Piani di bacino, prevede:
 - a) la valorizzazione dei diversi ambiti del territorio comprensoriale attraverso il

razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale, la difesa del suolo e dell'ambiente;

b) le opere pubbliche di bonifica da realizzare per il perseguimento delle finalità previste alla lettera a).

2. Il Piano è predisposto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è trasmesso ai soggetti di cui agli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, che possono formulare osservazioni e proposte di modifica entro trenta giorni dal ricevimento.

3. Il Consorzio esamina le osservazioni e le proposte di modifiche previste dal comma 2 nei successivi trenta giorni dalla data del ricevimento e, se ritenute meritevoli di accoglimento, provvede ad adeguare il Piano. Il Consorzio trascorso il predetto termine di trenta giorni trasmette il Piano, unitamente alle motivazioni addotte per le osservazioni eventualmente non accolte, alla Giunta regionale per l'approvazione con propria deliberazione, previa istruttoria delle strutture amministrative regionali competenti in materia di politiche agricole e difesa suolo..

4. Il Piano può essere aggiornato con le stesse procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Il Piano è attuato sulla base di un programma triennale predisposto dal Consorzio.

6. Il Piano ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni di competenza del Consorzio ed ha valore di indirizzo per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e all'individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare.

7. Nelle more dell'approvazione del piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio, le opere pubbliche di bonifica sono individuate con provvedimento della Giunta regionale sulla base di proposte di progetti definitivi predisposti e presentati annualmente dai Consorzi di bonifica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.

8. Le spese per l'elaborazione del piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio sono a carico della Regione.

Art. 6

Interventi pubblici di bonifica, irrigazione e difesa del suolo

1. Ai fini della presente legge sono considerate opere pubbliche di bonifica le opere pubbliche realizzate o da realizzarsi nei comprensori di bonifica concernenti:

a) i canali di bonifica, ovvero linee d'acqua artificiali realizzate per il drenaggio delle acque meteoriche e di falda per prevenire allagamenti, ristagni e impaludamenti a danno dei fondi agricoli e delle aree urbanizzate;

b) i tratti dei corsi d'acqua naturali e i corpi idrici superficiali naturali ad essi eventualmente connessi, necessari per il collettamento e per la regimentazione delle acque superficiali comunque defluenti nell'ambito del comprensorio di bonifica, che siano stati comunque affidati al Consorzio;

c) gli impianti di sollevamento e di idrovore per il drenaggio delle aree depresse;

d) le infrastrutture ed i manufatti di servizio per l'accesso e per la manutenzione delle opere di bonifica idraulica e per l'erogazione dei servizi connessi.

2. Sono considerate opere pubbliche di difesa del suolo:

- a) le opere di laminazione delle piene e di intercettazione del trasporto solido;
- b) le opere di sistemazione idraulico - forestale dei corsi d'acqua e dei corpi idrici naturali;
- c) le opere di intercettazione e di collettamento delle acque reflue immesse nei canali di bonifica e i relativi dispositivi di sfioro e di sollevamento;
- d) le infrastrutture e i manufatti di servizio per l'accesso e per la manutenzione delle opere di difesa del suolo;
- e) gli altri interventi finalizzati alla funzionalità idraulica della rete idrografica naturale e artificiale, individuati dall'Autorità di bacino distrettuale e dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di difesa del suolo.

3. Sono considerate opere pubbliche irrigue le opere pubbliche di captazione, di raccolta, di provvista, di adduzione e di distribuzione d'acqua ad usi prevalentemente irrigui, costituite da:

- a) strutture e impianti di captazione;
- b) serbatoi, invasi e vasche di accumulo delle acque;
- c) reti di adduzione e di distribuzione delle acque ad uso irriguo;
- d) impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue;
- e) acquedotti rurali e ulteriori impianti funzionali ai sistemi irrigui.

4. Le opere di cui al comma 1, ove non inserite, entro un anno sono ricomprese, a cura del Consorzio, nel catasto delle opere di bonifica e di esse occorre tener conto nel piano di classifica di cui all'articolo 15.

5. La realizzazione delle opere pubbliche di bonifica, di difesa del suolo e irrigue, di cui ai commi 1, 2, e 3 può essere affidata, su concessione dello Stato o della Regione, ai Consorzi di bonifica.

6. Spettano ai Consorzi di bonifica la gestione, la vigilanza e la polizia idraulica e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica di cui al comma 1 e delle opere irrigue di cui al comma 3, nonché delle opere di difesa del suolo di cui al comma 2, che siano state ad essi comunque affidate. Spettano inoltre ai Consorzi gli ulteriori compiti di cui all'articolo 9.

7. Spetta alla Regione nel rispetto delle competenze delle strutture amministrative regionali:

- a) la gestione, la vigilanza e la polizia idraulica e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa del suolo di cui al comma 2, di competenza regionale e che non risultano affidate ai Consorzi, ai sensi del comma 6;
- b) la vigilanza e la polizia idraulica e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua naturali e dei corpi idrici superficiali naturali di competenza regionale, restando esclusi:

1) beni da considerarsi opere pubbliche di bonifica in quanto affidati ai Consorzi, ai sensi del comma 1, lettera b);

2) i beni appartenenti alla rete idrografica principale, che risultano nella competenza delle Province, per effetto del combinato disposto del decreto del 19 settembre 1996 del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5,

della legge 15 marzo 1997, n. 59).”

c) le attività di programmazione e finanziamento nel rispetto della pianificazione di bacino relative:

- 1) alla realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di difesa del suolo di cui al comma 2;
- 2) alla realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica di cui al comma 1, lettere a), c), d);
- 3) alla manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua naturali e dei corpi idrici superficiali naturali di cui al comma 1, lettera b);
- 4) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua naturali e dei corpi idrici superficiali naturali di competenza della Regione;
- 5) alla individuazione delle situazioni di maggior rischio da porre a base della programmazione.
- 6) alla realizzazione e manutenzione straordinaria alle opere pubbliche irrigue di cui al comma 3.

d) la gestione dei beni appartenenti al demanio idrico naturale e la riscossione dei proventi relativi al rilascio delle concessioni d'uso a soggetti pubblici e privati da vincolare al finanziamento degli interventi di cui alla lettera c), fermo il trasferimento alla Regione dei relativi proventi, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ;

e) l'acquisizione, con fondi regionali e con procedure centralizzate, delle forniture di energia elettrica finalizzate al funzionamento delle opere pubbliche di bonifica di cui al comma 8, lettera b), ferma restando la responsabilità dei Consorzi nella gestione di esse, anche ai fini della sicurezza;

f) la corresponsione di quanto dovuto dalla Regione ai Consorzi ai sensi del comma 8, per le proprietà immobiliari regionali.

8. Tutti i costi relativi alle opere pubbliche di bonifica e a quelle irrigue, di cui ai commi 1 e 3, nonché quelli relativi a opere di difesa del suolo funzionalmente connesse a quelle di cui al comma 1, sono a carico dei proprietari degli immobili che ricevono beneficio dalle stesse opere, come specificato all'articolo 16, fatta eccezione per quelli, in capo alla Regione, relativi:

- a) alla manutenzione straordinaria delle opere esistenti;
- b) alle forniture di energia elettrica finalizzate al funzionamento delle opere di cui al comma 1, lettera c);
- c) alla realizzazione di nuove opere.

9. Sono inoltre a carico della Regione:

- a) i costi per la realizzazione e tutti gli altri costi da sostenere per le opere di difesa del suolo di competenza regionale;
- b) i costi per la realizzazione e manutenzione straordinaria alle opere pubbliche irrigue di cui al comma 3.

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Consorzi trasmettono alla struttura amministrativa regionale competente in materia di difesa del suolo il censimento delle opere di cui ai commi 1 e 2 e dei canali di cui si compone il reticolo idrografico naturale, ivi compresi le opere e i canali di cui al comma 12, presenti sul

comprensorio di competenza. Parimenti fanno, per il reticolo idrografico naturale, le strutture amministrative regionali del Genio civile per le rispettive porzioni di territorio esterne ai comprensori dei Consorzi. Il censimento, anche cartografico, è redatto con modalità informatiche compatibili con il sistema informativo territoriale regionale ed è utilizzato anche ai fini della predisposizione del piano di cui all'articolo 5. Nei successivi novanta giorni la struttura amministrativa regionale competente in materia di difesa del suolo, fatte le dovute verifiche e integrazioni, propone alla Giunta regionale di adottare una deliberazione con valore ricognitivo o di nuova attribuzione delle opere di cui ai commi 1 e 2 e dei canali cui si compone il reticolo idrografico naturale e dei relativi soggetti titolari della gestione.

11. Gli interventi pubblici di cui al presente articolo sono considerati opere di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a fini espropriativi nel rispetto delle previsioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

12. Fatta salva ogni responsabilità, è a carico dei Comuni, già titolari di opere di difesa del suolo, la gestione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle vie d'acqua, naturali o artificiali, che a qualunque titolo risultino utilizzate dagli stessi Comuni. Gli interventi a farsi, previamente autorizzati dall'Autorità Idraulica, devono essere finalizzati al ripristino o adeguamento della funzionalità idraulica.

Art. 7

Opere di bonifica di competenza privata

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e di mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o le opere comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per assicurare la funzionalità delle opere irrigue e per evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.

2. L'esecuzione delle opere di competenza dei privati avviene secondo la disciplina del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) e della Legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani).

3. Se i proprietari non eseguono le opere a cui sono obbligati a norma della legislazione vigente provvedono i Consorzi di bonifica competenti per territorio a spese dei proprietari inadempienti.

TITOLO III

CONSORZI DI BONIFICA

Art. 8

Natura giuridica e ordinamento

1. I Consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 862 c.c., sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono eletti dai consorziati. Sono enti di autonomia funzionale dotati di potere regolamentare, che operano nel rispetto delle leggi e secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed

economicità.

2. Tutti i proprietari di immobili rientranti nel comprensorio del Consorzio sono consorziati e la partecipazione al Consorzio è obbligatoria. Tutti i proprietari di immobili che traggono beneficio ai sensi dell'articolo 17 dall'attività di bonifica sono consorziati contribuenti e i relativi immobili sono inclusi nel perimetro di contribuenza.

3. I Consorzi di Bonifica svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi nazionali e regionali e dallo Statuto, in collaborazione con la Regione, gli enti locali, e con le altre Autorità pubbliche operanti sul territorio.

4. Secondo quanto specificato all'articolo 6, i Consorzi di bonifica:

a) partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di bonifica, difesa del suolo e irrigazione

b) collaborano con la Regione e l'Autorità di bacino distrettuale ai fini della pianificazione e programmazione degli interventi di bonifica, difesa del suolo e irrigazione.

5. I Consorzi di Bonifica possono essere individuati quali soggetti attuatori, nell'ambito dei rispettivi comprensori, della pianificazione di bacino predisposta dalle competenti Autorità di Bacino e della programmazione regionale degli interventi di difesa del suolo.

Art. 9

Funzioni dei Consorzi di bonifica

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 6, i Consorzi di bonifica, nei rispettivi comprensori, svolgono l'attività di polizia idraulica nel rispetto delle norme vigenti.

2. I Consorzi di bonifica hanno facoltà, nel rispetto dell'articolo 166, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per gli usi che comportano la restituzione delle acque e sono compatibili con le successive utilizzazioni, comprese la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.

3. I Consorzi hanno inoltre la facoltà di utilizzare le fonti alternative e rinnovabili per la produzione di energia per la riduzione dei costi. L'introito derivante è destinato a compensare il costo della fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera b) e di quella necessaria al funzionamento delle opere pubbliche irrigue, in proporzione ai rispettivi costi.

4. Ai Consorzi di bonifica possono essere assegnati ulteriori compiti, compresi quelli diretti alla realizzazione di infrastrutture tese a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia e valorizzazione ambientale e paesaggistica, al risanamento delle acque anche al fine dell'utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione, in attuazione di piani e di programmi redatti dai soggetti istituzionalmente competenti e con oneri a carico degli stessi.

5. La Regione e gli enti locali territoriali possono affidare con oneri a proprio carico ai Consorzi di bonifica la progettazione e l'esecuzione di interventi di cui all'articolo 6, anche al di fuori dei comprensori di bonifica, purché idraulicamente ad essi connessi o funzionali. In tali casi il provvedimento di affidamento in concessione indica anche i soggetti cui sarà affidata, dopo la fase di esecuzione, la gestione delle opere e le relative risorse finanziarie.

6. I Consorzi di bonifica partecipano alle attività di protezione civile e a quelle conseguenti a calamità naturali, secondo le direttive delle strutture amministrative regionali competenti.

7. I Consorzi di bonifica possono essere individuati quali soggetti attuatori, nell'ambito dei rispettivi comprensori, delle attività previste nella programmazione negoziata oggetto dei *contratti di fiume* di cui all'articolo 12.

8. I Consorzi di bonifica inoltre provvedono:

a) all'esecuzione, su richiesta dei proprietari interessati ed a loro spese, delle opere private qualificate obbligatorie dai piani di bonifica;

b) alla costruzione ed alla manutenzione delle opere private obbligatorie, in caso di inerzia dei proprietari obbligati, con oneri a carico degli inadempienti, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8;

c) al ripristino, secondo le direttive della Regione, delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione conseguenti ai danni causati da calamità naturali in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

d) al rilascio dei pareri idraulici per la realizzazione di impianti serricoli nel comprensorio consortile ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale del 24 marzo 1995, n.8; nelle zone soggette a vincoli definiti nella pianificazione di bacino il parere viene rilasciato previa intesa con l'Autorità di bacino competente;

e) al rilascio delle autorizzazioni idrauliche e all'esercizio degli altri compiti di Autorità idraulica di cui ai RR.DD. numeri 368/1904 e 523/1904, per il reticolo idrografico e le opere che siano stati ad essi comunque affidati ai sensi dell'articolo 6, comma 6; in caso di interferenza con porzioni di reticolo idrografico affidate ad altra Autorità idraulica, le autorizzazioni sono rilasciate previo parere obbligatorio e vincolante di quest'ultima, da rilasciare entro trenta giorni;

f) al rilascio delle concessioni d'utilizzazione dei beni del demanio idrico ad essi comunque affidati, i cui proventi sono trasferiti alla Regione e destinati al finanziamento di interventi per migliorare la funzionalità idraulica e idrogeologica del reticolo idrografico presente sul territorio regionale;

g) ad esprimere parere vincolante sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio consortile.

9. Ai fini del DPR 8 giugno 2001, n. 327 i Consorzi di bonifica, con riferimento alle opere la cui realizzazione è loro affidata in concessione, sono titolari di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti.

10. Allo scopo di conseguire economie di gestione e di avvalersi di competenze presenti sul territorio, i Consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese e che operano nel comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 15 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 10

Concertazione ed accordi di programma

1. I Consorzi di bonifica per attuare sul territorio la più ampia collaborazione e

concertazione con la Regione e gli Enti locali promuovono le azioni espressamente previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per realizzare in modo integrato e coordinato le azioni di comune interesse e per raggiungere gli obiettivi comuni che rientrano nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

Art. 11

Attività amministrative

1. Nello svolgimento delle attività amministrative di competenza, i Consorzi di bonifica operano nel rispetto della legge n. 241/1990. e della normativa regionale.

Art. 12

Contratti di fiume

1. I Consorzi di bonifica, il cui territorio è compreso in un bacino idrografico, e i Comuni, d'intesa con la Regione, possono promuovere contratti di fiume di cui all'articolo 68-bis del D.Lgs. n. 152/2006 mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.

Art. 13

Statuto

1. I Consorzi di bonifica sono retti da uno Statuto, che ne disciplina le modalità di funzionamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Lo Statuto stabilisce:

- a) le disposizioni per l'elezione degli organi consortili;
- b) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio;
- c) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di membro del Consiglio di amministrazione e di revisore dei conti;
- d) i criteri di composizione delle fasce di contribuenza ai fini dell'elezione;
- e) la facoltà di disciplinare le proprie attività con appositi regolamenti sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

3. Lo Statuto deliberato o modificato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica è pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile e negli albi pretori dei Comuni ricadenti nel relativo comprensorio; della pubblicazione è data comunicazione con avviso pubblicato sul BURC.

4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC possono essere presentate al Consorzio le osservazioni da parte degli interessati. Entro i successivi trenta giorni lo Statuto, unitamente alle osservazioni e alle controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione.

5. La Giunta regionale provvede con deliberazione ad approvare lo Statuto e le modifiche ed ha la facoltà di emendare il testo deliberato dai Consorzi di bonifica.

6. Entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi amministrativi in carica adeguano lo Statuto alle norme della presente legge e lo

trasmettono all'Amministrazione regionale per l'approvazione che avviene nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adeguamento dello statuto, previa diffida degli organi consortili la Giunta regionale delibera sulla nomina di un commissario ad acta. Alla nomina provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

Art. 14

Catasto

1. I Consorzi hanno obbligo di istituire il catasto consortile cui vanno iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio consortile.
2. Il catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini dell'elaborazione dei ruoli di contribuenza.
3. L'aggiornamento è effettuato sia attraverso la consultazione dei dati del catasto erariale sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati ovvero attraverso la consultazione dei registri delle Conservatorie ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 maggio 1999 n. 133, ovvero sulla base della presentazione di denunce di successione o di dichiarazioni congiunte di venditore ed acquirente.

Art. 15

Piano di classifica

1. I Consorzi di bonifica ai fini della imposizione dei contributi consortili di cui all'articolo 16 predispongono il piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile.
2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche della bonifica e dell'irrigazione di cui all'articolo 6, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con la cartografia allegata, il perimetro di contribuenza al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica e di irrigazione.
3. Il piano di classifica adottato dal Consorzio di bonifica è pubblicato nell'albo pretorio consortile ed è trasmesso alle Province e ai Comuni, i cui territori ricadono nel comprensorio di bonifica, per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori e per l'acquisizione di osservazioni che devono essere rese entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio consortile. Dell'avvenuta pubblicazione nell'albo pretorio consortile e della trasmissione alle Province e ai Comuni è data comunicazione con avviso pubblicato nel BURC. Il Consorzio di bonifica esamina le osservazioni al piano di classifica pervenute nel suddetto termine, adegua il piano e lo trasmette alla Regione per l'approvazione. Il piano è pubblicato nell'albo consortile entro cinque giorni dall'adozione, dandone comunicazione con avviso pubblicato nel BURC.
4. Nel procedimento di approvazione del piano possono intervenire soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 241/1990.
5. Il Piano di classifica diviene esecutivo con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi nel termine di novanta giorni. Trascorso suddetto termine ed in assenza di motivata

richiesta di riesame, il piano si intende approvato.

6. Il Consorzio di bonifica entro il 31 dicembre di ciascun anno approva il piano annuale di gestione e il piano annuale di riparto del contributo di bonifica e di irrigazione sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica previsto dal comma 1.

7. I Consorzi di bonifica sono tenuti ad aggiornare i piani di classifica nel caso di modifica del comprensorio e comunque almeno ogni cinque anni, in base ai criteri dettati con delibera di Giunta regionale.

TITOLO IV ONERI DI BONIFICA

Art. 16

Contributi dei privati

1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, situati nel perimetro di contribuenza di cui all'articolo 15, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'articolo 17, dalle opere pubbliche gestite dal Consorzio sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e per il funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri soggetti pubblici.

2. I contributi imposti dai Consorzi costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli secondo le norme vigenti per l'esazione dei tributi ovvero mediante versamento diretto del consorziato sulla base di specifico avviso inviato dal Consorzio o dall'esattore.

3. I Consorzi di bonifica negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile e nei ruoli di riscossione, devono indicare, tra l'altro, la deliberazione di approvazione del Piano di classifica, la motivazione del beneficio, di cui all'articolo 17 e l'immobile a cui il contributo si riferisce, in presenza di più immobili facenti capo ad un unico soggetto si emette un unico avviso di pagamento.

Art. 17

Beneficio di bonifica

1. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e consiste nel vantaggio derivante agli immobili per l'azione esplicita dalle opere di cui all'articolo 6 sul territorio a titolo di incremento o di conservazione del relativo valore.

2. Il beneficio di bonifica può essere:

- a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;
- b) di difesa idraulica di bonifica e di scolo delle acque dei territori di pianura;
- c) di disponibilità irrigua.

3. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio derivante agli immobili, situati nel comprensorio consortile, per il complesso degli interventi tesi al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere.

4. Costituisce beneficio di difesa idraulica, il vantaggio derivante agli immobili, situati nel comprensorio di bonifica, per il complesso degli interventi tesi al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di ristagno di acque comunque generate, conservando la fruibilità del territorio e la qualità ambientale.
5. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio derivante ai terreni agricoli, compresi in comprensori irrigui, per le opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.
6. Resta ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi, prevista dall'articolo 166, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e dall'articolo 18, comma 1 della presente legge, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena, se consentiti dalla vigente normativa.
7. Le spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, nonché quelle per il funzionamento del Consorzio, sono determinate nel bilancio consortile e sono ripartite tra i consorziati sulla base dei criteri individuati nei piani di classifica, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 15 e 16.

Art. 18

Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi

1. Chiunque utilizza strutture consortili come recapito di scarichi, anche se già depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal Consorzio, tenendo conto della portata di acqua scaricata.
2. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, previsti dalla Legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano), o, sino a che non siano stati individuati e non siano operanti, i Comuni e gli altri enti competenti, che nell'ambito dei servizi affidati utilizzano strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, sono obbligati a contribuire, ai sensi dell'articolo 166 del D.Lgs. 152/2006, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio delle strutture, in proporzione al beneficio di scolo ottenuto e determinato sulla base dei criteri individuati nel Piano di classifica. I canoni determinati sono indicati in apposite convenzioni da stipularsi con i Consorzi di bonifica.
3. In caso di mancata sottoscrizione della convenzione di cui al comma 2 entro novanta giorni dalla richiesta dei Consorzi di bonifica, questi ultimi hanno facoltà di disporre l'iscrizione, nei ruoli di riscossione dei contributi consortili, delle somme dovute dai soggetti di cui al comma 2.
4. Gli immobili ricadenti nel perimetro consortile che scaricano acque meteoriche o depurate attraverso la rete fognaria pubblica nei canali e nelle strutture di bonifica, sono esentati dal pagamento del contributo previsto dal comma 1, se obbligato al pagamento è il soggetto gestore previsto dal comma 2.

TITOLO V

ORDINAMENTO E PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 19

Organi consortili

1. Sono organi dei Consorzi di bonifica:
 - a) l'Assemblea dei consorziati;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Revisore dei conti.
2. L'Assemblea dei consorziati è composta da tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio di Amministrazione. Hanno diritto al voto soltanto i consorziati contribuenti ai sensi dell'articolo 16.
3. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal numero di membri previsto nello Statuto del Consorzio, comunque non superiore a nove.
4. Il Presidente è eletto, tra i propri componenti, dal Consiglio di Amministrazione, presiede il Consiglio stesso ed esercita la rappresentanza legale del Consorzio, oltre che tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.
5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono esercitate da altro consigliere secondo le previsioni statutarie.
6. Al Presidente spetta, per l'esercizio delle funzioni, l'indennità mensile stabilita dal Consiglio di amministrazione e comunque non superiore all'indennità prevista per i Sindaci dei Comuni con popolazione da diecimila a trentamila abitanti.
7. La somma dei compensi mensili dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione non può superare l'indennità mensile riconosciuta al Presidente. Hanno diritto a compenso soltanto due consiglieri, nel rispetto dell'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008.
8. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
9. Il Revisore dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale; resta in carica per cinque anni e il suo incarico non è rinnovabile.
10. Al Revisore dei conti spettano le indennità fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 20 maggio 2005 per i Revisori dei conti dei comuni con popolazione da 20.000 abitanti fino a 59.999 abitanti, con l'esclusione delle maggiorazioni previste dall'articolo 1 del medesimo Decreto.
11. Le modalità di elezione e di revoca degli organi, il loro funzionamento e le rispettive competenze sono definite nello Statuto del Consorzio, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.
12. Gli organi di amministrazione dei Consorzi di bonifica non interessati dai provvedimenti di fusione di cui all'articolo 33 rimangono in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato.

Art. 20

Assemblea dei Consorziati ed elezioni consortili

1. Ai fini elettorali fanno parte dell'Assemblea tutti i proprietari consorziati iscritti nel catasto del Consorzio, che godono dei diritti civili e sono obbligati a pagare i contributi imposti dal Consorzio ai sensi dell'articolo 16.
2. Solidalmente con il proprietario o in luogo di questi, sempre che lo richiedono, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, sono tenuti a pagare e pagano il contributo consortile di irrigazione.
3. Il Consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo Statuto, predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per fasce secondo l'articolo 21, al quale sono iscritti i consorziati indicati ai commi 1 e 2 appartenenti alla relativa fascia per ciascuno dei quali sono indicati i dati anagrafici e l'ammontare dei contributi dovuti.
4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina inoltre i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.
5. Per le società e per le persone giuridiche sono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto i rispettivi rappresentanti legali a meno che non siano designati quali rappresentanti altri soggetti con apposito provvedimento dei rispettivi organi.
6. La documentazione attestante il possesso del titolo di legittimazione per l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto è depositata a pena di decadenza entro il quarantesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati.

Art. 21

Elezioni consortili

1. Ai fini delle elezioni del Consiglio di Amministrazione i consorziati aventi diritto al voto sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo.
2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.
3. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.
4. Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima ed alla seconda fascia.
5. Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.
6. La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono desunti dai ruoli consortili emessi nell'anno precedente a quello in cui sono indette le elezioni.

7. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia.

8. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei consiglieri da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i consiglieri da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.

9. Se in una delle fasce il numero degli aventi diritto al voto è superiore alle diecimila unità, la previsione minima del 2 per cento di consorziati valida per la presentazione delle liste dei candidati può essere sostituita con un numero di consorziati non inferiore a duecento, esclusi i candidati.

10. Nel caso in cui le liste non siano presentate entro il termine stabilito, è fissato un nuovo termine per la presentazione delle stesse con il numero di sottoscrittori dimezzato. In caso di decorso del nuovo termine senza che sia presentata alcuna lista i consorziati possono votare qualunque consorzio contribuente della fascia di appartenenza.

11. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. Il numero degli eletti per ciascuna fascia è proporzionale al peso contributivo di quella fascia rapportato al totale della contribuzione.

12. Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

13. A parità di voti nella singola fascia risulta eletto il più anziano di età.

Art. 22

Aventi diritto al voto

1. I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili hanno diritto di elettorato, attivo e passivo, nell'ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.

2. Ogni consorzio ha diritto di voto, nel rispetto dei principi e dei criteri posti dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947 (Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454).

3. Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella sezione in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega, da un altro consorzio iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.

4. Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

5. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.
6. In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 3 e 4 depositano alla segreteria del Consorzio, venti giorni prima della riunione dell'Assemblea, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.
7. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del Consorzio all'uopo autorizzato.
8. Su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari e i conduttori degli immobili ricadenti nel comprensorio i quali, per legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile di irrigazione; agli stessi è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo, in luogo del proprietario, a condizione che abbiano regolarmente adempiuto agli oneri contributivi.
9. Qualora il consorziato ai sensi del comma 1 abbia diritto al voto e rivesta nel contempo la qualità di rappresentante, ai sensi dei commi da 2 a 8, di società, comunioni o altre persone giuridiche, eserciterà il diritto di voto sia per sé che per gli organismi rappresentati.

Art. 23

Risultati delle votazioni – Ricorsi

1. I risultati delle votazioni sono pubblicati all'albo consortile, non oltre tre giorni dalla chiusura delle operazioni.
2. I relativi verbali sono inviati entro dieci giorni dalla chiusura delle operazioni alla struttura amministrativa regionale competente.
3. Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni sono presentati al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione.
4. Sui ricorsi decide il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, da adottare nei successivi quaranta giorni.
5. I Consiglieri che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista della stessa fascia.

Art. 24

Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme relative alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i consiglieri regionali. In ogni caso non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione:
 - a) gli interdetti e gli inabilitati;
 - b) i falliti;
 - c) gli interdetti dai pubblici uffici;
 - d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono

- le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
- f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
- g) coloro che gestiscono denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso conto;
- h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- i) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
- l) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.
2. Le cause suindicate, se intervengono in corso di mandato, comportano l'incompatibilità e, se non rimosse, la decadenza dall'incarico.
3. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale, Presidente e Vice-presidente della Giunta provinciale, sindaci dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e presidenti degli enti strumentali della Regione.

Art. 25

Prorogatio

1. Alla scadenza del periodo ordinario di mandato agli organi del Consorzio si applica la disciplina della prorogatio di cui alla Legge 15 luglio 1994, n. 444 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi).
2. Decorso il termine ordinario del mandato qualora non si sia provveduto allo svolgimento delle elezioni per la nomina del Consiglio di amministrazione, la Regione, previa diffida, procede con decreto presidenziale alla nomina di un Commissario straordinario con il compito di provvedere all'amministrazione ordinaria del Consorzio ed alla convocazione dell'Assemblea per la elezione degli organi entro sessanta giorni.

Art. 26

Vigilanza e controllo sugli atti

1. La vigilanza sull'attività e il controllo sugli atti dei Consorzi è esercitata dalle strutture amministrative regionali in materia di infrastrutture rurali e difesa del suolo, per le rispettive competenze di cui all'articolo 6, comma 7, lett. c).
2. Sono soggetti ad approvazione della Giunta regionale, previa verifica della coerenza con gli indirizzi regionali e del corretto utilizzo dei fondi e dei contributi assegnati dalla Regione, le deliberazioni consortili concernenti:
- a) il bilancio preventivo e le sue variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) l'assunzione di prestiti e mutui;
 - d) i ruoli di contribuenza;
 - e) i regolamenti;
 - f) i piani di organizzazione variabile del personale;

- g) il piano di classifica del territorio per il riparto della contribuenza.
3. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione delle deliberazioni di cui al comma 2 ed in assenza di richieste di modifiche ed integrazioni o in assenza di pronuncia della Giunta regionale le stesse si intendono approvate.
 4. Le strutture amministrative regionali di cui al comma 1 possono richiedere chiarimenti ed effettuare ispezioni e perizie per accertare il regolare funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell'attività del Consorzio di bonifica.
 5. In caso di gravi irregolarità o inadempienze, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione e decreta la nomina di un commissario straordinario.
 6. Il Commissario straordinario, entro il termine indicato nel decreto di nomina, e comunque per un periodo non superiore a un anno, convoca l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione. L'incarico commissariale non può essere rinnovato alla stessa persona salvo in caso di una proroga per una sola volta e per un periodo comunque non superiore a sei mesi per validi motivi.
 7. Al Commissario straordinario, per l'espletamento dell'incarico, è corrisposto dal Consorzio un emolumento rapportato a quello previsto per il Presidente, di cui all'articolo 19.
 8. Il 50 per cento dell'emolumento di cui al comma 7 è corrisposto solo se il Commissario straordinario porta a compimento l'incarico nel termine indicato nel decreto di nomina e dell'eventuale proroga.

Art. 27

Pubblicazione atti

1. Gli atti degli Organi consortili sono pubblicati nell'albo e sul sito istituzionale del Consorzio, entro il settimo giorno lavorativo dalla data di adozione, per un periodo di almeno dieci giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni di cui si dichiara l'urgenza sono pubblicate nell'albo pretorio e sul sito istituzionale del Consorzio nel giorno immediatamente successivo a quello di adozione per un periodo di almeno dieci giorni.
3. Si applicano le disposizioni relative alle pubblicazioni degli atti contenute nel Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Art. 28

Trasparenza ed informazione

1. Nell'attività di programmazione e di amministrazione, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi di bonifica agiscono con modalità e procedure improntate alla trasparenza, alla imparzialità e buona amministrazione e nel rispetto del diritto comunitario e della legislazione nazionale e regionale vigente per lo specifico settore.
2. I Consorzi di bonifica assicurano inoltre l'informazione agli utenti mediante avvisi sui

propri siti, sui giornali, comunicazioni e pubblicazioni delle notizie sugli albi pretori dei Comuni e in ogni altra forma anche telematica ritenuta idonea.

3. I Consorzi di bonifica garantiscono, nei limiti previsti dalla legge, l'accesso agli atti ed ai documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite nel rispetto delle leggi vigenti.

4. I Consorzi di bonifica provvedono all'elaborazione di atti, piani e regolamenti previsti dalla disciplina vigente per la prevenzione e la lotta alla corruzione.

Art. 29

Controllo di gestione

1. I Consorzi di bonifica adottano provvedimenti organizzativi per assicurare il controllo di gestione, quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati mediante una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e dei progetti e la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.

2. I Consorzi di bonifica prevedono nello Statuto le modalità di controllo interno sull'andamento economico-finanziario dell'Ente.

Art. 30

Risparmio idrico

1. Al fine di contenere i consumi di acqua per l'irrigazione delle colture e nel contempo tutelare l'ambiente naturale, i Consorzi, nel rispetto della programmazione regionale delle opere irrigue, si attengono alle disposizioni di cui all'articolo 166 e successivi del D.Lgs. 152/2006 anche per il riutilizzo delle acque reflue.

Art. 31

Emergenza idrica

1. Ai sensi dell'articolo 167, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, è assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo delle risorse idriche, anche ai fini della ripartizione dei volumi disponibili.

Art. 32

Consulta regionale per la bonifica e la tutela del territorio

1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la bonifica e la tutela del territorio con compiti consultivi inerenti l'intervento pubblico in materia di bonifica integrale e di difesa del suolo.

2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composta da:

- a) i Dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di Agricoltura, Lavori Pubblici ed Ambiente, o loro delegati;
- b) tre esperti di comprovata esperienza in materia di irrigazione, bonifica e difesa suolo,

- designati dalla Giunta Regionale;
- c) un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore firmatarie dei CCNL;
 - d) un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) tre rappresentanti dei Consorzi di bonifica designati dall'Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni Miglioramenti Fondiari (ANBI) regione Campania.
3. Può partecipare ai lavori della Consulta, su invito del Presidente, un rappresentante del Garante del contribuente della Regione.
 4. Un funzionario regionale espleta le mansioni di segretario della Consulta.
 5. I componenti previsti dal comma 2, lett. c) e d) sono designati dalle rispettive strutture regionali delle Organizzazioni sindacali e professionali.
 6. I componenti della Consulta durano in carica cinque anni e sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
 7. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, e non dà diritto ad indennità, gettoni di presenza e rimborso spese.
 8. La Consulta è insediata se sono stati designati e nominati i due terzi dei componenti e le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.
 9. Il funzionamento della Consulta è garantito dalla struttura amministrativa regionale competente, con le risorse umane e finanziarie disponibili, senza nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
 10. La Consulta si esprime su ogni aspetto riguardante l'intervento regionale in materia di bonifica, di difesa del suolo e di irrigazione sottoposto al suo esame.
 11. La Consulta si riunisce di norma con cadenza bimestrale e comunque non meno di due volte all'anno.

TITOLO VI

RIORDINO TERRITORIALE E RISANAMENTO FINANZIARIO DEI CONSORZI BONIFICA

Art. 33

Fusione di Consorzi

1. Nell'ambito dei procedimenti di riordino la Giunta regionale dispone la fusione di due o più Consorzi stabilendo, ai sensi dell'articolo 2, la revisione delle aree classificate di bonifica integrale, la modifica dei comprensori e la ridefinizione dei perimetri consortili.
2. Nel caso in cui è disposta la fusione di due o più Consorzi la Regione istituisce un apposito organo collegiale composto dai Presidenti dei Consorzi di Bonifica coinvolti dal procedimento di fusione ed affida la presidenza di tale organo ad uno dei presidenti. Ai componenti degli organi collegiali non è riconosciuto alcun compenso, indennità, gettone di presenza e rimborso spese. Il funzionamento dell'organo collegiale è garantito dagli uffici dei consorzi coinvolti nella fusione, con le risorse umane e finanziarie disponibili, senza nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio consortile.

3. L'organo collegiale entro sessanta giorni dalla sua costituzione, sulla base della ridelimitazione dei comprensori di bonifica di cui all'articolo 2, effettua la ricognizione di tutti i rapporti patrimoniali, di quelli relativi al personale ed economico-finanziari, connessi alla costituzione del nuovo Consorzio e predispose una relazione, da allegare all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi, nonché alla denominazione e alla sede del nuovo Consorzio.

4. Entro dieci giorni dalla predisposizione, la ricognizione e la relazione sono trasmesse al Consiglio di Amministrazione, ovvero al Commissario straordinario, e al Revisore dei Conti dei Consorzi soggetti a fusione per l'espressione del rispettivo parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti; decorso inutilmente tale termine il parere si intende reso favorevolmente.

5. La ricognizione e la relazione, unitamente ai pareri di cui al comma 3 e alle ulteriori valutazioni dell'organo collegiale sugli stessi, sono trasmessi entro i successivi dieci giorni alla Giunta regionale, che li approva nei trenta giorni dalla data di ricezione. L'approvazione costituisce autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla definizione dei rapporti. La deliberazione di approvazione è pubblicata sul BURC entro dieci giorni dalla data di adozione.

6. In caso di mancata predisposizione della ricognizione e della relazione previste dal comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, nomina un Commissario ad acta che provvede in via sostitutiva nei confronti dell'organo collegiale inadempiente.

7. I Consorzi di bonifica interessati alla fusione continuano ad operare anche dopo l'emanazione del provvedimento di cui al comma 4 e gli organi di amministrazione rimangono in carica fino alla data di pubblicazione sul BURC del decreto di cui al comma 8.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione dei nuovi Consorzi, i Consorzi soggetti a fusione non possono assumere personale, ad eccezione di quello avventizio stagionale, né disporre promozioni.

9. I Consorzi derivanti dalla fusione di preesistenti Consorzi di bonifica sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione di cui al comma 5.

10. Dalla data di pubblicazione sul BURC del decreto di cui al comma 9:

a) diviene efficace la ridelimitazione comprensoriale;

b) sono soppressi i Consorzi soggetti a fusione operanti nel comprensorio del nuovo Consorzio e sono sciolti i relativi Organi consortili, fatto salvo il Revisore dei Conti;

c) diviene efficace la costituzione dei Consorzi;

d) sono trasferiti ai nuovi Consorzi i patrimoni e i rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi soppressi, ivi inclusi le concessioni e gli incarichi in corso a tale data, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale conserva l'anzianità di servizio maturata ed il trattamento economico e giuridico in godimento presso i Consorzi di provenienza.

10. L'organismo collegiale:

a) assume la temporanea gestione del nuovo Consorzio, limitatamente all'ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti indifferibili ed urgenti, fino all'insediamento dei nuovi organi consortili e comunque non oltre un anno dalla costituzione del nuovo Consorzio;

b) provvede, avvalendosi degli uffici dei consorzi soppressi, alla convocazione dell'Assemblea degli utenti per l'elezione del Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di costituzione del nuovo Consorzio;

c) provvede, entro centoventi giorni dalla data di costituzione, all'adozione dello Statuto provvisorio del nuovo Ente adeguandolo alle disposizioni della presente legge. Lo Statuto è inviato alla Giunta regionale per l'approvazione.

11. La riscossione dei contributi consortili di cui all'articolo 16 continua ad effettuarsi in base ai piani di classifica degli immobili adottati dai preesistenti Consorzi fino all'approvazione del piano di classifica del nuovo Ente.

Art. 34

Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario

1. I benefici economici previsti dalla presente legge non si estendono ai Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario.

2. I Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario il cui territorio di attività rientra, in tutto o in parte, in uno dei comprensori di bonifica, possono chiedere di essere accorpati nel Consorzio di bonifica che opera nel comprensorio di bonifica di riferimento. L'accorpamento è autorizzato con deliberazione della Giunta regionale, previo assenso del Consorzio di bonifica.

3. Il Consorzio irriguo e di miglioramento fondiario, previa intesa con il Consorzio di bonifica incorporante, trasferisce a quest'ultimo, entro sei mesi dalla deliberazione di autorizzazione, le opere e gli impianti di bonifica e di irrigazione e quant'altro specificato nell'intesa.

4. Il Consorzio di bonifica incorporante è tenuto a garantire sul territorio l'attività di irrigazione precedentemente svolta dal Consorzio irriguo assorbito, fermo restando che restano a carico dei contribuenti del Consorzio irriguo da incorporare tutti gli oneri relativi alle rispettive opere.

Art. 35

Risanamento finanziario

1. I Consigli di amministrazione, i Commissari straordinari o gli Organi collegiali di cui all'articolo 33 dei Consorzi trasmettono, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla struttura amministrativa regionale competente, un'apposita indagine finanziaria concernente l'accertamento della situazione debitoria dei Consorzi di bonifica e la certificazione del relativo ammontare. L'indagine deve consentire di accertare, per ciascun Consorzio di Bonifica, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'ammontare complessivo delle passività, precisando quelle eventualmente prodotte per l'esecuzione di opere e servizi non strettamente connessi alla bonifica;

b) l'ammontare delle esposizioni debitorie per prestiti o mutui in essere;

c) l'ammontare complessivo dei crediti effettivamente esigibili per ruoli di bonifica, canoni di irrigazione ed altri titoli attivi sia in termini di residui che di competenza;

d) il valore attuale, determinato mediante stima analitica degli immobili in proprietà che

risultano alienabili in quanto non essenziali per l'esercizio dei compiti istituzionali;
 e) la risultante massa passiva netta costituita dall'ammontare delle passività, detratti i crediti esigibili, gli oneri di ammortamento dei prestiti e mutui in essere e i valori degli immobili alienabili.

2. Qualora a seguito dell'indagine finanziaria la struttura amministrativa regionale accerti una situazione di dissesto o di grave difficoltà finanziaria del Consorzio invita i soggetti di cui al comma 1 a redigere un apposito piano di risanamento finanziario. All'esito dell'esame dei Piani di risanamento finanziario, la Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa, con disegno di legge, propone al Consiglio regionale le modalità da seguire per il risanamento finanziario dei Consorzi.

TITOLO VII NORME FINALI E NORME FINANZIARIE

Art. 36

Norme di rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regio decreto n. 215/33 e dal D.Lgs. 152/20062. La legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale) è abrogata.

2. E' abrogato il comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n.15 (Legge Finanziaria Regionale per l'anno 2002).

Art. 37

Norme finanziarie e norme finali

1. Agli oneri della presente legge si fa fronte mediante le risorse stanziare nel bilancio 2018/2020. Per l'annualità 2018 si fa fronte mediante riprogrammazione delle residue risorse allocate alla Missione 16 programma 1 Titoli 1 e 2 e alla Missione 9 programma 1 Titoli 1 e 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2019 si fa fronte agli oneri:

a) per l'acquisizione delle forniture di energia elettrica finalizzate al funzionamento delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera b), con uno stanziamento annuo di euro 10 milioni sulla missione 16, programma 01, titolo 1;

b) per le più urgenti attività di realizzazione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), punti da 1) a 5), con uno stanziamento annuo di euro 10 milioni sulla missione 9, programma 1, distinto in euro 4 milioni sul titolo 1 (manutenzione ordinaria) e euro 6 milioni sul titolo 2 (altre spese);

c) per le attività di realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), punto 6), con uno stanziamento annuo di euro 1 milione sulla missione 16, programma 01, titolo 2;

d) per l'elaborazione dei piani comprensoriali di bonifica e di tutela del territorio di cui

all'articolo 5, con uno stanziamento di euro 400.000,00 sulla missione 16, programma 01, titolo 2.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio 2019:

a) per le attività di cui alla lettera a) con euro 6 milioni a valere sulle risorse stanziato alla Missione 16 Programma 1 Titolo 1 e con incremento di ulteriori euro 4 milioni alla stessa missione programma e Titolo mediante prelevamento di pari importo dalla missione 20 programma 1 titolo 1;

b) per le attività di cui alla lettera b) con euro 4 milioni a valere sulle risorse stanziato alla Missione 9 Programma 1 Titolo 1 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 20 Programma 1 Titolo 1 e con euro 6 milioni a valere sulle risorse stanziato alla Missione 9 Programma 1 Titolo 2 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 20 Programma 1 Titolo 1;

c) per le attività di cui alla lettera c) con euro 1 milione a valere sulle risorse stanziato alla Missione 16 Programma 1 Titolo 2;

d) per le attività di cui alla lettera d) con euro 400.000,00 a valere sulle risorse stanziato alla Missione 16 Programma 1 Titolo 2;

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio 2020:

a) per le attività di cui alla lettera a) con euro 6 milioni a valere sulle risorse stanziato alla Missione 16 Programma 1 Titolo 1 e con incremento di ulteriori euro 4 milioni alla stessa missione programma e Titolo mediante prelevamento di pari importo dalla missione 20 programma 1 titolo 1;

b) per le attività di cui alla lettera b) con euro 4 milioni a valere sulle risorse stanziato alla Missione 9 Programma 1 Titolo 1 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 20 Programma 1 Titolo 1 e con euro 6 milioni a valere sulle risorse stanziato alla Missione 9 Programma 1 Titolo 2 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 20 Programma 1 Titolo 1;

c) per le attività di cui alla lettera c) con euro 1 milione a valere sulle risorse stanziato alla Missione 16 Programma 1 Titolo 2.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE E DI RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge è articolato in sette titoli, che disciplinano in un testo organico la materia della bonifica integrale e il riordino dei Consorzi di bonifica.

Nel **TITOLO I - NORME GENERALI** sono enunciate le finalità del disegno di legge e fornite disposizioni che attengono all'ambito territoriale dei Consorzi; in particolare:

- (**Articolo 1**) Si indicano le finalità della promozione della bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale e ambientale, da attuare attraverso i Consorzi di bonifica (comma 1), nonché quella dell'adeguamento alle disposizioni normative statali in materia di bonifica e difesa del suolo (comma 2) e, infine, il riordino territoriale dei comprensori di bonifica, la riorganizzazione delle funzioni dei Consorzi e il risanamento finanziario di essi (comma 3).
- (**Articoli 2 e 3**) Si dà facoltà alla Giunta regionale di proporre, all'approvazione del Consiglio regionale, la modifica dei comprensori e la ridefinizione dei perimetri consortili, sulla scorta di criteri tecnico-economici e gestionali improntati all'economicità, efficienza ed efficacia.

Nel **TITOLO II - ATTIVITÀ DI BONIFICA. PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI, REALIZZAZIONE E GESTIONE** sono definite le attività di bonifica e quelle connesse di difesa del suolo e irrigazione e fornite disposizioni per pianificare, realizzare, mantenere e gestire le opere; più in dettaglio:

- (**Articolo 4**) Sono definite le finalità delle attività di bonifica e di quelle connesse di difesa del suolo e irrigazione.
- (**Articolo 5**) Viene specificato l'obbligo di predisporre, entro 12 mesi, i Piani generali di bonifica e di tutela del territorio, dei quali viene specificato il contenuto e l'iter di approvazione o aggiornamento da parte della Giunta regionale (commi da 1 a 4), nonché i vincoli da tenere presenti per la predisposizione, l'efficacia dei Piani e le attività consentite nelle more dell'approvazione di essi (commi da 5 a 7), i cui costi sono posti a carico della Regione (comma 8).
- (**Articolo 6**) Sono definite le opere pubbliche di bonifica (comma 1), le quali dovranno essere inserite nel rispettivo catasto (comma 4), quelle di difesa del suolo (comma 2) e quelle di irrigazione (comma 3)

e si prevede che la realizzazione di esse possa essere affidata ai Consorzi su concessione da parte della Regione o dello Stato (comma 5). Viene riassunto l'attuale assetto di competenze tra i vari enti istituzionali territoriali, si forniscono disposizioni finalizzate alla razionale gestione del reticolo idrografico di interesse regionale (artificiale o naturale, di bonifica o di difesa del suolo), da conseguire individuando un unico soggetto responsabile della gestione (inclusa la vigilanza e la polizia idraulica), della manutenzione ordinaria e straordinaria e dell'eventuale nuova realizzazione dei vari elementi di cui esso si compone e, inoltre, si forniscono dettagli e specificazioni sulle attività di programmazione e finanziamento (commi da 6 a 9 e comma 12). Infine, si danno disposizioni per effettuare, entro 180 giorni, il censimento completo delle opere di bonifica e di difesa del suolo di interesse regionale, propedeutico alla ricognizione o nuova attribuzione della titolarità di competenze, da effettuarsi con deliberazione della Giunta regionale (comma 10) e si dichiara la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità a fini espropriativi delle opere di cui al presente articolo (comma 11).

- **(Articolo 7)** Sono definite le opere di bonifica di competenza privata e fornite disposizioni per assicurarne la realizzazione.

Nel **TITOLO III - CONSORZI DI BONIFICA** sono specificati la natura giuridica e le funzioni dei Consorzi di bonifica, nonché il potere impositivo di cui sono titolari e disposizioni sugli Statuti consortili; in particolare:

- **(Articolo 8)** E' specificata la natura giuridica dei Consorzi di bonifica e l'obbligo di partecipazione ad essi, contribuendo alle spese, da parte dei proprietari di immobili che si trovano all'interno dei rispettivi comprensori.
- **(Articolo 9)** Sono dettagliate, rispetto a quanto già precisato all'articolo 6, ulteriori funzioni dei Consorzi di bonifica, che attengono, tra l'altro: agli utilizzi delle acque fluenti nei canali in gestione, purché compatibili con le norme vigenti in materia ambientale - D.Lgs.152/2006 s.m.i. (commi 1 e 2); all'utilizzo di fonti alternative e rinnovabili per la produzione di energia per la riduzione dei costi (comma 3); allo sviluppo del territorio rurale e alla salvaguardia territoriale e ambientale (commi da 4 a 8). Ai Consorzi sono riconosciuti i poteri espropriativi per le opere la cui realizzazione è affidata loro in concessione (comma 9). Infine, i Consorzi possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli (comma 10).
- **(Articolo 10)** E' data facoltà ai Consorzi di promuovere accordi di programma ai sensi del D.Lgs.267/2000 s.m.i.
- **(Articolo 11)** Viene precisato che i Consorzi svolgono le attività amministrative di competenza nel rispetto della legge n. 241/1990 s.m.i.
- **(Articolo 12)** Si precisa che i Consorzi di bonifica possono promuovere contratti di fiume di cui all'articolo 68-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

- (**Articolo 13**) E' indicato il contenuto dello Statuto consortile e il procedimento di approvazione di esso (commi da 1 a 5); si prevede, infine, che entro sei mesi i Consorzi adeguino i loro Statuti e, in caso di inadempimento, la nomina di Commissari ad acta da parte della Presidente della Giunta regionale.
- (**Articolo 14**) Dispone l'obbligo e le modalità di tenuta del catasto consortile.
- (**Articolo 15**) Definisce il contenuto e le modalità di approvazione del piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile.

Nel **TITOLO IV - ONERI DI BONIFICA** sono fornite disposizioni attinenti alla contribuzione, al beneficio di bonifica e al regime degli scarichi nei canali consortili:

- (**Articolo 16**) Definisce l'obbligo, per i proprietari di beni immobili ricadenti nel comprensorio consortile, del pagamento dei contributi di bonifica, nonché la natura di tali contributi e modalità per la riscossione di essi.
- (**Articolo 17**) Specifica in cosa consista il beneficio di bonifica, di difesa idraulica e di disponibilità irrigua e quali siano le spese dei Consorzi che vanno ripartite, in ragione del beneficio ottenuto, a carico dei consorziati.
- (**Articolo 18**) Stabilisce che coloro che utilizzano i canali consortili come recapito di scarichi devono contribuire alle spese dei Consorzi, con le modalità ivi specificate.

Nel **TITOLO V - ORDINAMENTO E PROCEDIMENTO ELETTORALE** sono specificati gli Organi consortili (**articolo 19**), i soggetti che hanno diritto al voto e le modalità di elezione (**articoli 20, 21, 22 e 23**), le cause di ineleggibilità e incompatibilità (**articolo 24**), la prorogatio (**articolo 25**); inoltre:

- (**Articolo 26**) Ferma restando la vigilanza esercitata dagli uffici regionali competenti per le materie della bonifica e della difesa del suolo, il presente articolo sottopone al controllo regionale gli atti, posti in essere dai Consorzi, di maggiore rilevanza, e definisce procedimenti per dichiararne l'eventuale annullamento da parte della Regione. In caso di gravi irregolarità o inadempienze, la Regione può sciogliere gli organi di amministrazione sostituendoli temporaneamente con un Commissario straordinario, il cui incarico è sottoposto a limitazioni finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi a questi assegnati.
- (**Articoli 27 e 28**) Sono fornite disposizioni per garantire la conoscibilità degli atti dei Consorzi da parte di chi ne abbia interesse e richiamare le altre attività richieste dalla legislazione vigente in materia di trasparenza e lotta alla corruzione.
- (**Articolo 29**) Si prevede l'assunzione, da parte dei Consorzi, di provvedimenti organizzativi per assicurare il controllo di gestione.
- (**Articoli 30 e 31**) Sono richiamate, anche per il riutilizzo delle acque reflue, le disposizioni statali vigenti e, nei periodi di siccità, si indica come prioritario, dopo il consumo umano, l'uso agricolo delle risorse idriche.

- **(Articolo 32)** Viene istituita e regolata la Consulta regionale per la bonifica e la tutela del territorio, con compiti consultivi inerenti l'intervento pubblico in materia di bonifica integrale e di difesa del suolo.

Nel **TITOLO VI - RIORDINO TERRITORIALE E RISANAMENTO FINANZIARIO DEI CONSORZI BONIFICA** sono fornite le seguenti disposizioni:

- **(Articolo 33)** Sono individuate le modalità da seguire nei casi in cui, all'esito della ridelimitazione, il Consiglio regionale deliberi la fusione di due o più Consorzi e sono forniti vincoli per il contenimento della spesa, nelle more della fusione.
- **(Articolo 34)** Viene prevista la possibilità di accorpare Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario a Consorzi di bonifica i cui comprensori li comprendano almeno in parte. In ogni caso, all'esito dell'accorpamento, da concordare con il Consorzio di bonifica, restano a carico dei contribuenti del consorzio incorporato tutti gli oneri relativi alle rispettive opere.
- **(Articolo 35)** Si dispone che i Consorzi che versano in condizione di grave deficit finanziario trasmettano, entro 120 giorni, un Piano di risanamento finanziario elaborato facendo riferimento all'aggiornamento dell'indagine già svolta ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 4/2003 s.m.i. Sulla scorta di tali piani, in ragione dell'entità della massa passiva, si potranno successivamente elaborare disposizioni normative per perseguire il risanamento finanziario dei Consorzi.

Nel **TITOLO VII - NORME FINALI E NORME FINANZIARIE:**

- **(Articolo 36)** Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si dispone il rinvio alla legislazione vigente e si abroga la legge regionale n.4 del 2003 e il comma 8 dell'art.31 della legge regionale n.15 del 2002.
- **(Articolo 37)** Si individua la copertura finanziaria per le attività previste dalla legge, con relative variazioni di bilancio, e si dispone l'entrata in vigore di essa a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.

NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE E DI RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2017

Il disegno di legge è articolato in sette titoli, che disciplinano in un testo organico la materia della bonifica integrale e il riordino dei Consorzi di bonifica.

Nel **TITOLO I - NORME GENERALI** (*articoli 1 – 3*) sono enunciate le finalità del disegno di legge e fornite disposizioni che attengono all'ambito territoriale dei Consorzi.

Nel **TITOLO II - ATTIVITÀ DI BONIFICA. PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI, REALIZZAZIONE E GESTIONE** (*articoli 4 – 7*) sono definite le attività di bonifica e quelle connesse di difesa del suolo e irrigazione e fornite disposizioni per pianificare, realizzare, mantenere e gestire le opere.

Nel **TITOLO III - CONSORZI DI BONIFICA** (*articoli 8 – 15*) sono specificati la natura giuridica e le funzioni dei Consorzi di bonifica, nonché il potere impositivo di cui sono titolari e disposizioni sugli Statuti consortili.

Nel **TITOLO IV - ONERI DI BONIFICA** (*articoli 16 – 18*) sono fornite disposizioni attinenti alla contribuzione, al beneficio di bonifica e al regime degli scarichi nei canali consortili.

Nel **TITOLO V - ORDINAMENTO E PROCEDIMENTO ELETTORALE** (*articoli 19 – 32*) sono specificati gli Organi consortili, i soggetti che hanno diritto al voto e le modalità di elezione, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la prorogatio e altre disposizioni.

Nel **TITOLO VI - RIORDINO TERRITORIALE E RISANAMENTO FINANZIARIO DEI CONSORZI BONIFICA** (*articoli 33 – 35*) sono fornite disposizioni sul riordino territoriale dei Consorzi e disposizioni finalizzate al risanamento finanziario di quelli che versano in condizione di grave deficit finanziario.

Nel **TITOLO VII - NORME FINALI E NORME FINANZIARIE** si dispongono abrogazioni e, nell'articolo 37, si individua la copertura finanziaria per le attività previste dalla legge.

Ciò premesso, si procede sinteticamente all'illustrazione delle singole disposizioni rilevanti ai fini della presente relazione e alla verifica dei dati e degli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza

finanziaria ovvero a quantificarne gli oneri al fine della necessaria copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37.

- (Articoli da 1 a 4) Non determinano oneri a carico del bilancio regionale.
- (Articolo 5) Gli undici Consorzi presenti sul territorio regionale sono tenuti ad elaborare i piani comprensoriali di bonifica e di tutela del territorio con oneri a carico del bilancio regionale. Trattasi di atti di pianificazione che richiedono aggiornamenti di dati e valutazioni già in possesso dei Consorzi, nonché l'elaborazione di cartografie e relazioni tecniche illustrative. Considerato che, per ciascun piano, si prevede una spesa media pari a euro 35.000,00 circa, l'importo stimato totale necessario per l'elaborazione di essi da parte degli undici consorzi risulta pari a circa 400.000,00 euro una tantum, a valere sulla missione 16, programma 01. **Tale previsione è indicata nell'articolo 37, comma 1, lettera d).**
- (Articolo 6)
 - Sono definite le opere pubbliche di bonifica (comma 1), quelle di difesa del suolo (comma 2) e quelle di irrigazione (comma 3) e si prevede che la realizzazione di esse possa essere affidata ai Consorzi su concessione da parte della Regione o dello Stato (comma 5); trattasi di norma programmatica per la quale non è richiesta copertura finanziaria, che si renderà invece necessaria quando saranno individuate, in concreto, le opere da realizzare.
 - Viene riassunto l'attuale assetto di competenze tra i vari enti istituzionali territoriali, si forniscono disposizioni finalizzate alla razionale gestione del reticolo idrografico di interesse regionale (artificiale o naturale, di bonifica o di difesa del suolo), da conseguire individuando un unico soggetto responsabile della gestione (inclusa la vigilanza e la polizia idraulica), della manutenzione ordinaria e straordinaria e dell'eventuale nuova realizzazione dei vari elementi di cui esso si compone e, inoltre, si forniscono dettagli e specificazioni sulle attività di programmazione e finanziamento (commi da 6 a 9 e comma 12). Infine, si danno disposizioni per effettuare, entro 180 giorni, il censimento completo delle opere di bonifica e di difesa del suolo di interesse regionale, propedeutico alla ricognizione o nuova attribuzione della titolarità di competenze, da effettuarsi con deliberazione della Giunta regionale (comma 10) e si dichiara la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità a fini espropriativi delle opere di cui al presente articolo (comma 11).

Tutti gli oneri a carico della Regione, previsti nei richiamati commi, sono riconducibili a quelli necessari per realizzare le attività che si leggono nel comma 7, lettera c). In particolare:

- Attività specificate nel comma 7, lettera c), punti 1) 2) 3) 4) e 5).

Si tratta delle attività di realizzazione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di opere artificiali e corpi idrici superficiali naturali che appartengono al reticolo idrografico regionale ed esplicano funzione di difesa del suolo; a termini del comma 8,

non rientrano tra tali attività quelle poste finanziariamente a carico dei privati perché funzionalmente connesse alle opere di bonifica. Gli oneri annualmente a carico del bilancio regionale a partire dal 2019 sono stati quantificati facendo riferimento al fabbisogno degli ultimi anni, temperato (nel caso delle attività finalizzate alla realizzazione, gestione, manutenzione ordinaria o straordinaria delle opere) con gli importi ritenuti comunque necessari per far fronte alle esigenze di maggiore urgenza. La quantificazione di essi ammonta a euro 10 milioni a valere sulla missione 9, programma 1, distinti in euro 4 milioni sul titolo 1 (manutenzione ordinaria) e euro 6 milioni sul titolo 2 (altre spese). **Tale previsione è indicata nell'articolo 37, comma 1, lettera b).**

- Attività specificate nel comma 7, lettera c), punto 6).

Si tratta delle attività di realizzazione e manutenzione straordinaria alle opere pubbliche irrigue. Gli oneri annualmente a carico del bilancio regionale a partire dal 2019 sono stati quantificati tenendo conto che sul territorio regionale sono presenti circa 10.000 km di reti irrigue, di vetustà media pari a circa 15 anni. Considerato che è presumibile dover intervenire almeno una volta nei prossimi 35 anni su ciascun chilometro di rete (con annesso opere di captazione e opere d'arte, ovvero di sollevamento, accumulo, ecc.) e che il costo di intervento medio è quantificabile in 3.500 €/km (avendo conglobato in esso anche il costo relativo a tutte le opere annesse), resta determinato un fabbisogno finanziario di 1 M€/anno a valere sulla missione 16 programma 01, titolo 2. **Tale previsione è indicata nell'articolo 37, comma 1, lettera c).**

- Attività specificate nel comma 8, lettera b), punto 6).

La Regione, attualmente, stanziava circa 11 M€ /annoper rimborsare i Consorzi dei costi che sostengono per acquisire l'energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti di sollevamento e di idrovore per il drenaggio delle aree depresse. Con il presente comma si prevede, per conseguire economie di scala e quindi risparmi, che all'acquisizione di tali forniture provveda direttamente la Regione, a partire dal 2019, con uno stanziamento annuo di 10 M€/anno sulla missione 16, programma 01, titolo 1. **Tale previsione è indicata nell'articolo 37, comma 1, lettera a).** Per effetto delle economie di scala, lo stanziamento potrà essere ridotto negli anni a venire.

Nell'articolo 37, commi 2 e 3, sono specificate le variazioni di bilancio necessarie per la copertura finanziaria.

Negli articoli successivi al 6 non sono previste attività che determinino oneri a carico del bilancio regionale. Ciò vale, in particolare, anche per l'articolo 35, che prevede l'avvio di attività finalizzate al risanamento dei Consorzi che versano in condizione di grave deficit finanziario: gli organi di amministrazione dovranno predisporre un'apposita indagine finanziaria concernente l'accertamento della situazione debitoria dei Consorzi di bonifica e la certificazione del relativo ammontare e, se da tali indagini emergerà una situazione

di dissesto o di grave difficoltà finanziaria, i Consorzi saranno invitati a redigere dei piani di risanamento finanziario. Sulla scorta di tali Piani, la Giunta regionale potrà predisporre un disegno di legge per adottare le determinazioni consequenziali, con relativi stanziamenti di bilancio.

SCHEDA AIR
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Disegno di Legge
“NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE E DI RIORDINO DEI
CONSORZI DI BONIFICA”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i>	<p>a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</p> <p>Il dibattito sulla natura giuridica dei contributi consortili è ampio e articolato, soprattutto se si considera la funzione pubblica di rilievo costituzionale che l'attività di bonifica assume e la natura coattiva dei contributi di bonifica. Se si sposasse la tesi dell'imprenditorialità "pura" della funzione consortile di bonifica, sorgerebbe immediatamente un problema di legittimazione, di fronte alla disciplina europea della concorrenza, della riserva esclusiva della funzione ai consorzi e della coattività della partecipazione ai medesimi. In altri termini, se si afferma che l'attività dei consorzi è attività d'impresa, allora bisogna liberalizzare integralmente il settore. Se, al contrario, si afferma correttamente che non è attività d'impresa, allora occorre accettare che i consorzi siano definitivamente attratti nell'orbita delle Regioni. In ogni caso, la questione va osservata in una prospettiva più ampia rispetto al mero problema della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni. Il problema fondamentale, infatti, si concentra sul valore costituzionale della funzione di bonifica, come riconosciuto dall'art. 44 Cost. Il problema di fondo è che la Costituzione tutela certamente la funzione di bonifica, ma non anche i mezzi, le modalità e gli strumenti attraverso i quali tale funzione può essere esercitata. Nulla vieta, pertanto, che la "funzione di bonifica" possa essere legittimamente esercitata anche da enti e strutture diverse dai consorzi. Si tratta di una tesi che assume maggiore forza e solidità in un contesto di <i>spending review</i> e di vincoli di bilancio che impongono di razionalizzare la spesa pubblica, ridurre i costi di funzionamento degli enti, sopprimere gli enti inutili e costosi, eliminare ogni fattore che determina inefficienze nell'esercizio delle funzioni pubbliche e ostacoli allo svolgimento dell'iniziativa economica privata. In sostanza, il processo di revisione della spesa pubblica, che ha assunto ormai caratteri strutturali, impone una riorganizzazione degli enti, non solo attraverso un loro ridimensionamento, ma anche attraverso l'eventuale soppressione di quelli divenuti inutili o le cui funzioni possono essere trasferite, accorpate, riorganizzate sulla base di principi di efficienza ed economicità.</p> <p>b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo</p> <p>L'intervento normativo è finalizzato a riorganizzare l'assetto, le funzioni e l'attività svolta dai Consorzi di bonifica in particolare adeguando il regime di intervento dei Consorzi ai principi contenuti nel Decreto Legislativo n. 152/2006, all'art. 27 del decreto legge n. 248/2007 convertito con Legge 28 febbraio 2008, n. 31 ed al conseguente Protocollo di intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008.</p>

	<p>Nello specifico l'intervento normativo persegue le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ garantire la sicurezza territoriale, ambientale e alimentare; ➤ garantire la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e la difesa del suolo e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente. <p>c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR</p> <p>Tra gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo vi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ effettivo ridimensionamento dei consorzi, razionalizzazione della loro azione e delle loro strutture; ➤ conseguimento di risparmi di spesa pubblica rispetto al pregresso; ➤ il <i>quantum</i> del beneficio di bonifica ottenuto dai consorziati inteso come presidio idrogeologico dei territori collinari e montani; difesa idraulica di bonifica e di scolo delle acque dei territori di pianura; disponibilità irrigua. <p>d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio</p> <p>L'intervento regolatorio è rivolto nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che sono coinvolti nel sistema di bonifica integrale, irrigazione e difesa del suolo. Nello specifico, il disegno di legge si rivolge ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ soggetti pubblici: la Regione, i Comuni, i Consorzi di bonifica, le Autorità di Bacino, gli enti locali, la Direzione Generale regionale competente in materia di protezione civile; ➤ soggetti privati: i proprietari terrieri, i soggetti privati che gestiscono le opere di bonifica idraulica e di sistemazione idraulico-agraria e forestale; ➤ destinatari indiretti: soggetti che si occupano della produzione di energia da fonti rinnovabili e imprese dell'agroalimentare.
<p><i>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</i></p>	<p>Non sono stati realizzati processi di consultazione dei portatori di interesse.</p>
<p><i>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</i></p>	<p>La proposta normativa consente l'adozione di una serie di misure indispensabili per adeguare il regime di intervento dei Consorzi di bonifica e introdurre una disciplina del settore conforme ai principi contenuti nel Decreto Legislativo n. 152/2006, all'art. 27 del decreto legge n. 248/2007 convertito con Legge 28 febbraio 2008, n. 31 ed al conseguente Protocollo di intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008.</p> <p>Pertanto, l'eventuale adesione all'opzione zero non consentirebbe di dare attuazione alle previsioni e funzioni attribuite alle Regioni con le suddette norme e soprattutto non consentirebbe di raggiungere i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ riorganizzare i Consorzi nel modo più razionale e snello, al fine di rispondere efficacemente alle ricorrenti accuse di cattiva gestione, di spreco delle risorse, di elefantiasi delle strutture;

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ trovare una risposta alle esigenze di carattere economico e di contenimento della spesa pubblica, soprattutto a seguito della recente riforma costituzionale che impone a tutte le amministrazioni di concorrere all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico (art. 97 Cost.), ➤ dare più piena e concreta attuazione, attraverso strumenti operativi, ai principi europei di tutela dell'ambiente ed in particolare a quelli di prevenzione, partecipazione e sussidiarietà.
<i>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</i>	Non sono state considerate e valutate opzioni alternative all'intervento normativo.
<i>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</i>	<p>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti L'opzione proposta determina vantaggi per i soggetti interessati. Infatti, con l'intervento sono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il riordino e il ridimensionamento dei Consorzi divenuti inutili e la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni dei Consorzi al fine di garantirne economicità, efficienza ed efficacia; ➤ la valorizzazione dei diversi ambiti del territorio comprensoriale attraverso un migliore impiego della risorsa idrica, una più efficiente tutela dello spazio rurale, del suolo e dell'ambiente. <p>Dal provvedimento non derivano particolari svantaggi ai soggetti interessati.</p> <p>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese La regolamentazione non comporta specifici effetti sulle micro, piccole e medie imprese.</p> <p>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione La proposta normativa non comporta riduzione di oneri informativi e costi a carico dei cittadini o delle imprese.</p>
<i>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</i>	L'opzione prescelta può garantire indirette ma positive ripercussioni sul corretto funzionamento del mercato, e sulle forme di imprenditorialità anche giovanili, legate al settore dell'agroalimentare dal momento che facilita e incentiva interventi di mitigazione del rischio idrogeologico così garantendo le colture, favorisce l'attitudine alla produzione agricola del suolo e lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali favorendo le imprese del settore.
<i>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i>	a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Regione, ed in particolare le competenti strutture della Giunta Regionale e del Consiglio, i Consorzi di bonifica, i Comuni e le Province, le Autorità di bacino.

	<p>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento Il disegno di legge dispone che gli atti degli Organi consortili debbono essere pubblicati nell'albo e sul sito istituzionale del Consorzio, entro il settimo giorno lavorativo dalla data di adozione, per un periodo di dieci giorni consecutivi.</p> <p>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio Le attività di monitoraggio e, in particolare, le funzioni di vigilanza sull'attività dei Consorzi siano esercitate dagli uffici regionali infrastrutture rurali e difesa del suolo.</p> <p>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio Potrà procedersi alla revisione dell'intervento regolatorio attraverso modifiche normative con fonti di pari grado.</p>
<p><i>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</i></p>	<p>Come previsto in attuazione dei commi 24-bis, 24-ter, 24-quater dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, la presente proposta normativa non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee che va ad attuare. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ non sono introdotti o mantenuti requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle norme; ➤ non viene esteso l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; ➤ non sono introdotte o mantenute sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle norme.

SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA

Disegno di Legge
“NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE E DI RIORDINO DEI
CONSORZI DI BONIFICA”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	<p>La proposta non recepisce specifiche norme europee (trattandosi di materia regolata a livello nazionale) ma si pone comunque in attuazione dei principi europei a tutela dell'ambiente (principio di prevenzione, partecipazione e sussidiarietà) ed in particolare di quelli afferenti alla tutela del territorio e della rete idrografica. Infatti, i Consorzi di Bonifica sono l'unico ente territoriale a dover rispettare operativamente il principio della gestione integrata suolo-acqua, indicato dall'Unione Europea nell'ambito degli orientamenti per la gestione del rischio idraulico della salvaguardia delle risorse idriche, giacché hanno appunto, come compiti istituzionali, la salvaguardia idrogeologica del territorio, la tutela e gestione delle acque di superficie a scopo irriguo e la protezione dell'ambiente. Inoltre, i Consorzi di Bonifica operano per i tre obiettivi ambientali, indicati dalla Commissione Europa e fondamento anche della Direttiva Alluvioni: prevenzione, protezione, informazione (dei cittadini). La proposta normativa non si pone in contrasto con i summenzionati principi ed obiettivi.</p>
<i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	<p>L'attività di bonifica ha, come noto, rilievo costituzionale in quanto «chiaramente presupposta» dall'art. 44 della Costituzione che, seppur nel quadro della disciplina pubblicistica della proprietà terriera, «prefigura la bonifica delle terre come uno degli strumenti essenziali al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali nella agricoltura» (Corte cost., sent. n. 326 del 1998). Pertanto la figura giuridica del consorzio di bonifica è necessaria e la sua mancanza comporta una violazione dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia.</p> <p>L'intervento normativo si colloca poi all'interno delle competenze regionali, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione che al comma 3 pone, fra le competenze concorrenti, quella del governo del territorio in cui rientra l'attività di bonifica, sebbene essa intersechi inevitabilmente altre materie.</p> <p>La stessa Corte costituzionale, con sentenza 66/1992, ha infatti affermato che “le attività di bonifica [...] si inquadrano in una intelaiatura di funzioni estremamente complessa ed articolata nella quale sono compresi poteri attinenti allo sviluppo economico della produzione agricola,</p>

all'assetto paesaggistico ed urbanistico del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente, alla conservazione, regolazione ed utilizzazione del patrimonio idrico". Tali competenze riguardano nel complesso il governo del territorio, materia di competenza concorrente, secondo quella logica di intreccio delle funzioni più volte affermato dalla Corte e che comunque fa salvo un possibile intervento statale per il meccanismo di sussidiarietà letto in chiave ascensionale.

Non a caso la disciplina della bonifica è collocata, nella nostra Carta costituzionale, all'art. 44, tra le norme relative ai rapporti economici, contenute nel titolo III, parte I, disposizioni attraverso le quali lo Stato promuove un'economia mista, che accoglie e sviluppa al suo interno elementi privatistici e pubblicistici.

In questa logica, quindi, l'intervento normativo si pone in linea con il quadro costituzionale.

Per quanto riguarda il quadro normativo nazionale, l'attività di bonifica è disciplinata dal tutt'ora vigente Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, "Nuove norme per la bonifica integrale", che stabilisce che sono tenuti alla contribuzione delle opere di competenza che non siano a totale carico dello Stato i proprietari degli immobili siti nel comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica.

Al citato Regio Decreto sono sostanzialmente informati gli artt. 857-865 del Codice Civile che definiscono quali terreni possono essere soggetti a bonifica e per quali fini e, a tal fine, prevedono la creazione di Consorzi tra i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio per l'esecuzione la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica o tra enti locali per la gestione di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni.

L'attività di bonifica è stata poi disciplinata dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" per ciò che concerne la gestione di risorse idriche e la difesa del suolo.

Infine, recenti esigenze di carattere economico e di contenimento e controllo della spesa pubblica hanno dato spazio a politiche di riordino del settore dei consorzi di bonifica che si sono condensate – in ultimo – nelle previsioni del D.L. 28 dicembre 2007, n. 248, così come modificato dalla legge di conversione. In particolare, l'art. 27 del decreto ha previsto che i criteri per il riordino dei consorzi di bonifica siano definiti nell'ambito di un'intesa Stato-Regioni, principio già più volte espresso dalla Corte costituzionale per quel che concerne materie che riguardano intrecci di competenze, che è appunto il principio della procedimentalizzazione delle scelte, tra Stato e Regione.

Come previsto dall'art. 27, Stato e Regioni il 18 settembre 2008 hanno sancito un'intesa stabilendo i criteri per il riordino dei consorzi, intervenendo su molteplici aspetti, tra

	cui: i comprensori di bonifica, la pianificazione, i soggetti, i compiti e le funzioni dei consorzi, gli organi, il regime finanziario degli interventi e la partecipazione privata, la concertazione e la collaborazione con gli enti locali e con gli imprenditori agricoli, la trasparenza e l'informazione, la vigilanza e il controllo interno di gestione.
3) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i>	L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, ed in particolare con l'articolo 9, comma 1, lett. v) che stabilisce che la Regione promuove ogni iniziativa per favorire la tutela dell'ambiente, la tutela del territorio e la valorizzazione della sua vocazione, la tutela delle risorse naturali e la valorizzazione del patrimonio rurale nel rispetto della Costituzione, dei principi comunitari e dell'ordinamento internazionale.
4) <i>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti della Regione e degli enti locali</i>	Il disegno di legge interviene abrogando espressamente la legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4, recante "Nuove norme in materia di bonifica integrale" e il comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, recante "Legge Finanziaria Regionale per l'anno 2002".
5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>	L'intervento normativo non prevede l'utilizzo di misure di semplificazione normativa, né comporta effetti di rilegificazione.
6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	All'esame del Consiglio regionale non vi sono attualmente disegni di legge vertenti su materia analoga. Si segnala che nella precedente consiliatura è stata presentata dai cons.ri Pica, D'Amelio e Casillo la proposta reg. gen. n. 305 recante "Riordino dei consorzi di bonifica" del 2 febbraio 2012 che prevedeva la costituzione di un solo consorzio di bonifica per ognuno dei sette comprensori (attraverso la fusione dei Consorzi operanti nel medesimo comprensorio). La proposta era anche volta alla riorganizzazione delle funzioni dei Consorzi, secondo i criteri sanciti dall'Intesa Stato Regioni del 2008.
7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	In tema di contributi di bonifica si è espressa la Corte di Cassazione (Sez. Un. n. 1501/1988; C. Cass. Sez. Un. n. 1396/1993; Sez. I n. 7754/1997; Sez. Un. n. 9493/1998 C. Cass. n.4337/2002) la quale, pur ammettendo la natura tributaria dei contributi, ha escluso del tutto la loro equiparabilità alle imposte (Corte Cost. n.26/1998). Secondo la citata giurisprudenza, il fondamento dei contributi consortili non è insito nella generica capacità contributiva dei cittadini, costituente invece la base del prelievo fiscale a sostegno della spesa pubblica, ma scaturisce esclusivamente dal concreto beneficio conseguito dagli immobili in forza del servizio erogato dal Consorzio. Pertanto, ai fini della soggezione contributiva, non è sufficiente l'ubicazione degli

	<p>immobili nel perimetro di contribuenza, ma occorre che gli stessi abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica (C. Cass. n. 7511/1993). Dal quadro normativo delineato e dalla giurisprudenza citata risulta che i requisiti di legittimità per l'imposizione consorziale sono: l'approntamento del piano generale di bonifica e di classifica; che l'immobile ricada nel comprensorio consorziale; che gli immobili traggano benefici concreti dall'esecuzione delle opere di bonifica e dalla loro manutenzione, traducibili in un aumento del valore fondiario.</p>
<p>8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i></p>	<p>L'intervento normativo prevede l'adozione di: deliberazione di Giunta per approvazione Statuti e relative modifiche dei Consorzi; provvedimento del Consiglio regionale volto alla ridelimitazione dei comprensori di bonifica; provvedimento con cui è istituita la Consulta regionale per la bonifica e la tutela del territorio; delibera del Consiglio regionale che stabilisce la fusione di due o più Consorzi e costituisce un apposito organismo collegiale composto dai Presidenti dei Consorzi di bonifica.</p>
<p>9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i></p>	<p>Nella proposta normativa, la norma finanziaria che quantifica gli oneri derivanti dall'approvazione della legge e che individua le relative fonti di finanziamento, dispone che per l'annualità 2018 si fa fronte mediante riprogrammazione delle residue risorse già allocate alla Missione 16 (programma 1 Titoli 1 e 2) e alla Missione 9 (programma 1 Titoli 1 e 2); a partire dall'esercizio finanziario 2019, invece, si provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'acquisizione delle forniture di energia elettrica finalizzate al funzionamento delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera b), con uno stanziamento annuo di euro 10 milioni sulla missione 16, programma 01, titolo 1; • per le attività più urgenti di realizzazione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), punti da 1) a 5), con uno stanziamento annuo di euro 10 milioni sulla missione 9, Programma 1 distinto in euro 4 milioni sul titolo 1 (manutenzione ordinaria) e euro 6 milioni sul titolo 2 (altre spese); • per le attività di realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), punto 6), con uno stanziamento annuo di euro 1 milione sulla missione 16, programma 01, titolo 2; • per l'elaborazione dei piani comprensoriali di bonifica e di tutela del territorio di cui all'articolo 5, con uno stanziamento di euro 400.000,00 sulla missione 16, programma 01, titolo 2.